

# Interessi e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico

Assoctu

## Gli interessi nelle operazioni di finanziamento. Il quadro normativo di riferimento.

- **danaro bene fruttifero per eccellenza** → «*gli interessi sui capitali*» appunto dei **frutti civili** «*che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia*» (art. 820, comma 2, c.c.) → pregio di aver dato all'interesse una definizione ampia ed onnicomprensiva
- **Il concetto di interesse elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza ha per molto tempo del tutto trascurato le problematiche economiche** → un approccio sistematico alla normativa degli interessi e del piano di ammortamento che li include, non può prescindere da una visione complessiva ed unitaria delle varie problematiche ivi comprese quelle di carattere all'apparenza meramente economico e finanziario.
- **Se per determinare il numero di rate e per stabilire la loro composizione e la loro entità sia possibile ricorrere a diversi sistemi di ammortamento ovvero scegliere tra il regime dell'interesse semplice e quello interesse composto** → ciò potrebbe non essere indifferente in sede di interpretazione e qualificazione delle diverse alternative che la matematica finanziaria offre ai contraenti.
- **Art. 47 cost.** → compiti della Repubblica :di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, che si differenzia da altre attività economiche la cui iniziativa è libera (art. 41, comma 1, cost.):
- **Art. 47 cost.** → **implicitamente esclude che il regolamento degli interessi in gioco possa essere affidato esclusivamente all'autonomia delle parti.** → i limiti posti alla normale fruttuosità del danaro : artt. 1224-1283

Segue: Gli interessi nelle operazioni di finanziamento. Il quadro normativo di riferimento.

**non esiste nel nostro ordinamento una norma che garantisca in assoluto al creditore**  
il diritto dapprima a pattuire di poi a pretendere

***ad libitum* interessi convenzionali sulla somma mutuata comunque conteggiati in forza di variegata regole di  
matematica finanziaria,**

a nulla rilevando l'eventuale camuffamento sotto le (mentite) spoglie del capitale.

**Non lo consente l' art. 1282, comma primo, c.c.** → principio della naturale fecondità del danaro, → salvo la diversa  
previsione di legge → art. 1815, comma secondo, c.c..

**Non lo consente l' art. 1284 , comma 3, c.c.** → legittimità alle determinazioni di tasso ultra legale effettuate per iscritto  
→ non garantisce al creditore il diritto di pretendere qualsivoglia interesse.

**La disciplina della pattuizione del tasso di interesse** → da lettura complessiva ed unitaria delle disposizioni che  
regolano nell'ambito dell'ordinamento i prestiti di danaro → legge n. 108\1996 e art. 644 c.p.; artt. 116, 117 ,120 125 bis  
TUB, artt. 1283, 1815 c.c.

**Necessità di un'interpretazione sistematica del dato normativo** : <<non vi sono norme che non presuppongono il  
sistema e che ad un tempo non concorrono a determinarlo>>.

## **Il rimborso della somma oggetto di finanziamento e la distinzione tra: capitale e interessi; capitalizzazione ed anatocismo**

**Mutuo ad ammortamento** → *restituzione del debito secondo un assetto organizzativo composto di più <<rate>> di importo conglobante sia una quota del capitale erogato a prestito che una quota interessi.*

**A carico del mutuatario** → **due distinte obbligazioni:**

1. *restituire la somma ricevuta in prestito (art. 1813 c.c)*
2. *corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa pattuizione (art. 1815 c.c.).*

**La formazione delle varie rate nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi** → **modalità dell'adempimento delle due obbligazioni**

**Nella rata:**

- **concorrono** → la graduale restituzione della somma ricevuta in prestito e la corresponsione degli interessi;
- **la pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni del mutuatario** → inidonea a mutare la natura né ad eliminare l'autonomia delle stesse (Cass., 22 maggio 2014, n.11400)

**La rata non è un unicum inscindibile** → rilievo ai fini degli artt. 1283 e 2855 c.c.

**La formazione delle varie rate o semestralità in una misura composita predeterminata**

- *Attiene << ad una modalità dell'adempimento del debitore finalizzata alla graduale estinzione del mutuo>>*
- *Non può <<eliminare, o radicalmente modificare, la realtà del relativo contratto, che ha pur sempre ad oggetto un capitale produttivo di interessi >>* ( Cass., 2 marzo 1988, n. 2196; Cass., 2 marzo 2018, n.4927)
- **Questa precisazione mantiene tutta la sua attualità** anche con riguardo al riguardo ai **solli interessi corrispettivi** in relazione al mutuo ad ammortamento

## Segue: Il rimborso della somma oggetto di finanziamento e la distinzione tra: capitale e interessi; capitalizzazione ed anatocismo

**Capitalizzazione ed anatocismo** → due fenomeni distinti:

**Capitalizzazione** → gli interessi scaduti vengono, con una certa periodicità, spostati dalla voce “interessi” alla voce “capitale”>>.

**Anatocismo** → successivo periodo di calcolo → interessi vengono calcolati anche su interessi (che nel frattempo sono divenuti capitale)>> → c.d. capitalizzazione composta

La **distinzione** non esclude la **stretta contiguità** tra le **due fattispecie**

**La riprova di tale contiguità e della formazione progressiva della fattispecie anatocistica**, → nella stessa previsione di cui all' art. 120 TUB ( nella sua attuale formulazione) comma 2, lett. b), secondo cui <<*gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*>>.

**Integrazione del fenomeno anatocistico** → ex art. 1283 c.c. → gli interessi computati ( *ex post* o *ex ante* poco importa) ponendo a base del calcolo altri interessi a prescindere o meno se questi ultimi siano stati o meno inglobati in un capitale

**rilevanza ai fini del divieto di anatocismo del *modus operandi* del meccanismo di capitalizzazione composta nell'ammortamento alla francese all'interno della quota interessi** → Irrilevanza della circostanza della mancata capitalizzazione degli interessi nell'ambito della rata → **tale mancata capitalizzazione** non esclude a priori l'anatocismo in riferimento alla formazione della quota interessi.

## Piano di ammortamento alla francese: univocità o equivocità del criterio di composizione della rata. Conseguenze.

**Secondo alcuni:** **raggiunto l'accordo** sulla *somma mutuata*, sul *tasso*, sulla *durata del prestito* e sul *rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti* → **neanche la misura della rata può costituire** << oggetto di una volizione in senso tecnico, perché la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali >>.

### **Secondo altri:**

- l'espressione << *alla francese* >> → sinonimo di << *a rata costante* >>. → **non implica alcuna certezza sulla composizione della rata**
- definito l'importo del finanziamento, il TAN, la durata e le scadenze → **non risulta definito univocamente neanche il criterio di determinazione del valore della rata**
- il piano di ammortamento a rata costante → **realizzabile sia con interesse semplice che con interesse composto;**
- **a parità di rata costante e nel rispetto dei vincoli di chiusura del piano è possibile.**
  1. *pagare gli interessi calcolati in regime composto sulla quota parte del capitale che viene a scadenza*
  2. *pagare, ad ogni scadenza, tutti gli interessi maturati nel periodo, sia sul capitale in scadenza sia sul capitale che residua*
  3. *scegliere vie intermedie di pagamento fra le due estreme, con quote capitale decrescenti o crescenti e interessi via via crescenti o decrescenti*

**Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia:** l'ammortamento alla francese = rata con quota capitale crescente e quota interessi decrescente.

**Arbitro bancario e finanziario** → **inesistenza** << *nella prassi un unico tipo di ammortamento 'alla francese'* >>

## Segue: Piano di ammortamento alla francese: univocità o equivocità del criterio di composizione della rata. Conseguenze.

**Giurisprudenza contrastante** → fortemente condizionata dalle scelte di matematica finanziaria operata di volta in volta dai consulenti tecnici di ufficio.

**Il conteggio degli interessi in regime composto nel piano di ammortamento alla francese con quota di capitale crescente e quota di interessi decrescente** → apprezzabile incremento del costo del credito per il cliente, di cui è espressione il tasso effettivo globale medio ( teg ) ( obbligo pubblicitario per << le operazioni di finanziamento >> ex art. 116, comma 1 TUB )

**la scelta di conteggiare l'importo dovuto a titolo di interessi sulla residua quota di capitale e non su quella che viene in scadenza** → ingiustificata ex art. 1194 c.c., comma 2, la norma presuppone in stretta connessione con l'art. 1282 c.c. che siano simultaneamente liquidi ed esigibili tanto il credito per capitale quanto il credito accessorio per interessi. (Cass. 26 maggio 2016, n.10941; Cass., 16 aprile 2003, n. 6022; Tribunale , Lucca , 03/05/2017 , n. 948 )

**mutuo con piano di rimborso rateale** → mancata decadenza dal beneficio del termine → inesigibilità di interessi su capitale non ricompresi nella rata scaduta .

**capitale produttivo di interessi legali "giorno per giorno"** ex art. 'art. 821 comma 3 c.c., → computo degli interessi in forma semplice ed in progressione aritmetica sul capitale ricevuto in prestito per i giorni relativi al suo godimento → conteggio sulla quota di capitale scaduta (e goduta), e non già sul capitale residuo

**Banca** → rendita di posizione in ipotesi di inadempimento del mutuatario e di conseguente decadenza del beneficio del termine → interesse quale corrispettivo per l'erogazione del capitale - anzitempo conseguito → residua rimborso del capitale su cui, pur in assenza del protrarsi del godimento del cliente, avrà conteggiato gli interessi come se ciò fosse avvenuto

## Segue: Piano di ammortamento alla francese: univocità o equivocità del criterio di composizione della rata. Conseguenze

### Modalità variegata di composizione della rata in quota capitale e quota interessi :

- evitando che il pagamento del capitale preceda il pagamento degli interessi
- computando gli interessi sul capitale residuo e non già su quello in restituzione.



### Impossibilità per il cliente, non esperto di matematica finanziaria desumere dal testo del contratto che:

- ferma la rata costante si sia prescelto tra le modalità di conteggio possibili il regime composto;
- per il criterio di imputazione delle rate si sia adottato il calcolo degli interessi su tutto il capitale in essere a ciascuna scadenza.



### Violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB.

- **Difetta** invero nel caso concreto l'indicazione di << >>. *ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*
- **tabella allegata** → mero sviluppo matematico di una condizione praticata (il calcolo dell'interesse sul capitale residuo) ma non esplicitata al cliente.

### Si applicheranno

**art. 117 comma 7, lett. b) TUB** <<gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto >>

**art. 116 comma 1 TUB** → **TEG** non pubblicizzato per le <corrispondenti categorie di operazioni >> di finanziamento con onere della prova a carico della banca → *la rata sarà depurata della quota interessi sempre in forza della stessa previsione.*



## Segue: Piano di ammortamento alla francese: univocità o equivocità del criterio di composizione della rata. Conseguenze

**decadenza del beneficio del termine ex art. 1186** - richiesta di restituzione dell'intero in forza della previsione di cui all'art. 1819 c.c.- risoluzione del contratto ex art. 40, comma 2 TUB



mutuatario convenuto in giudizio per il pagamento del residuo capitale- quota interessi contenuta nelle rate pagate conteggiata come se il capitale dovesse essere restituito per un tempo maggiore rispetto a quello oggetto di effettivo godimento.



**eccezione di compensazione o domanda di restituzione** di quanto corrisposto in eventuale eccedenza a titolo di interessi computati nelle rate già pagate conteggiate <<alla francese>> sul capitale di volta in volta residuo e non su quello in scadenza.

- se gli interessi si producono proporzionalmente giorno per giorno ex art. 821 c.c. in ragione della durata del godimento del capitale;
- se di quel capitale il cliente non gode per il tempo originariamente pattuito e rispetto al quale è stato operato anticipatamente il computo degli interessi ratealmente corrisposti;
- se la decadenza ex art. 1186 c.c, o richiesta di restituzione dell'intero in forza della previsione di cui all'art. 1819 c.c. o la risoluzione del contratto ex art. 40, comma 2 TUB ;

*il quid pluris* è **indebito oggettivo** suscettibile di azione di restituzione ex art. 2033 c.c



viene meno per la banca il vincolo originariamente esistente e con esso *la causa acquirendi* degli interessi per come *ab initio* conteggiati

## Segue: piano di ammortamento alla francese ed anatocismo.

Distinzione a monte tra capitalizzazione ed anatocismo → Due tesi si dividono il campo

### Secondo alcuni

calcolo degli interessi operato esclusivamente sul capitale → esclusione della ricorrenza dell'anatocismo in tutte le ipotesi in cui:

- quel capitale non ha inglobato in sé una quota di interessi → , l'interesse calcolato sul capitale di volta in volta <<residuo>> non avrebbe a base alcun interesse capitalizzato
- la somma delle quote capitale computate nelle singole rate del piano di ammortamento risultano pari al capitale mutuato → nessuna contaminazione di interessi capitalizzati potrebbe essere intravista

### Secondo altri



### Valutazione delle conseguenze dell'aver calcolato la rata nel regime finanziario della capitalizzazione composta

- Verifica se il computo degli interessi nella rata costante da ammortamento alla francese non patisca già a monte un'incorporazione <<nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta>>.



l'anatocismo nell'ammortamento alla francese ed a rata costante si annida → nella modalità di determinazione della composizione della rata connotata dal regime di capitalizzazione composta:



**un'obbligazione di rimborso del capitale, in misura pari al finanziamento iniziale + una (distinta) obbligazione di pagamento degli interessi** <<pari al monte complessivo, già comprensivo dell'anatocismo>>

## Segue: Piano di ammortamento alla francese: univocità o equivocità del criterio di composizione della rata. Conseguenze

nessun rilievo in tal caso della circostanza secondo cui << *che il pagamento a scadenza del periodo  $X$  riduce il capitale che fruttifica nel periodo  $X+1$ , ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto all'anatocismo visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò segue capitalizzazione*>>.

gli interessi anticipatamente computati non già sulla quota capitale come appare in rata, bensì in forza di determinazione del montante complessivo (capitale + interessi) dovuto in restituzione, integrando a pieno l'anatocismo proprio con riguardo al **conteggio degli interessi** sugli interessi.

**meccanismo di calcolo dello sconto composto** → formazione della rata → **assenza di rilievo** che il capitale erogato in rata diminuisca progressivamente e gli interessi perciò stesso non possano ipotizzarsi come inglobati in esso producendo a loro volta interessi



**la costruzione del piano e determinazione del montante** → calcolo *ex ante* degli interessi sul debito iniziale per il tramite appunto dello sconto composto, che tiene conto di un certo numero di rate costanti di ammontare determinato →

**Calcolo quota interessi sulla prima rata pari alla divisione del montante per il numero delle rate previsto in restituzione** → Sottraendo la quota interessi da detta rata si ha la quota capitale, che andrà in detrazione rispetto al debito iniziale

**Sul debito risultante** → conteggio dell'ammontare degli interessi della seconda rata e così via.

**Il capitale conteggiato in rata, esattamente corrispondente in ipotesi al debito residuo** → risulta così all'apparenza immacolato.

**Immacolato dal peccato di anatocismo non è il montante (madre di tutte le rate)**, → lo sconto composto applicato comporta con riguardo al medesimo che ad ogni periodo  $t$ , l'interesse percepito nel periodo  $(t-1)$  sia considerato nuovo capitale e venga quindi incluso nel medesimo.

Meccanismo di calcolo di sconto composto determinativo del montante → **al tempo  $t$**



**l'interesse relativo non risulta calcolato sul capitale originario netto**, ma sulla **somma del capitale originario e degli interessi conteggiati nei periodi precedenti**, integrando così a pieno anatocismo con riguardo alla rata unitariamente considerata.

# Natura giuridica del piano di ammortamento.

## Ricognizione normativa

NEL CODICE CIVILE  
art. 1819

→ restituzione rateale delle cose mutate → **decadenza del beneficio del termine.**

NEL TUB,

→ è presupposta la restituzione rateale in tema di credito fondiario ( art. 38 e 40 ) e di credito al consumo ( art. 121 ove il riferimento più propriamente è alla dilazione di pagamento);

→ manca una definizione del piano di ammortamento.

ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA.

documento di sintesi → in calce il piano di ammortamento <<per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto>>

art. 117 TUB

l'obbligo di forma scritta → piano di ammortamento - tecnica adottata - caratteristiche essenziali del piano.

art. 124, comma 1 TUB

cliente consumatore → informazioni precontrattuali idonee a <<consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato>>

art. 124, comma 5 TUB

<<chiarimenti adeguati>> anche in ordine <<agli effetti specifici>> , che può avere sul consumatore un determinato piano di ammortamento <<includere le conseguenze del mancato pagamento>>.

# Natura giuridica del piano di ammortamento

## il contratto di finanziamento con rimborso rateale non può non indicare

- modalità di restituzione del prestito da parte del debitore.
- il tasso di interesse, la durata nel tempo della obbligazione di restituzione e l'ammontare della singola rata

Diversamente non si potrebbe misurare la diligenza del debitore nell'adempimento e la sua eventuale costituzione in mora, né il suo diritto all'estensione anticipata.

### Distinzione tra

- **l'ipotesi in cui il piano di ammortamento risulti allegato al contratto di finanziamento** quale concreta esplicitazione del rimborso rateale pattuito
- **l'ipotesi in cui, per dimenticanza o per scelta della banca, ciò non accada**

### Piano di ammortamento allegato al testo contrattuale ed a cui le parti facciano rinvio

- non è un <<accordo esecutivo >> subvalente rispetto al contratto
- è a tutti gli effetti parte o clausola del contratto sino dalla sua conclusione
- l'elemento contrattuale di riferimento esclusivo → calcolo delle somme rimosse dal mutuante da imputare alla restituzione del capitale o al pagamento degli interessi ( Cass., 19 aprile 2002, n. 5703)

### Piano di ammortamento non allegato al contratto

o esso costituisce elaborazione unilaterale da parte della banca comunicata successivamente al cliente, senza accettazione da parte di costui



- **negozio unilaterale di determinazione della prestazione dovuta** dalla controparte non impegnativa per il cliente, per tutte le ipotesi in cui contrasti con le pattuizioni contrattuali in tema di tasso, durata del prestito ed ammontare della rata, ovvero miri ad integrarle in ipotesi di mancata previsione.
- **necessità assenso espresso** in forma scritta ex art. 117 TUB.

o lo stesso viene, successivamente alla conclusione del mutuo, concordato dalle parti in apposito documento sottoscritto



**contratto modificativo del precedente contratto** → se redatto in forma scritta, vincola le parti che lo hanno sottoscritto.

## Interessi scaduti- interessi dovuti - decorrenza degli interessi - anatocismo ed ammortamento alla francese

### Art. 1283 - Anatocismo.

*In mancanza di usi contrari, gli interessi **scaduti** possono produrre interessi **solo**  
1- dal giorno della domanda giudiziale*

**o**

*2- per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza,  
e sempre che si tratti di interessi **dovuti** almeno per sei mesi*

La produttività di ulteriori interessi **sugli interessi scaduti** → primo limite : «*interessi dovuti per almeno sei mesi*».



**SECONDO ALCUNI ( Sinesio ) → l'apoditticità della connessione scadenza – debenza**



- gli «interessi dovuti» sarebbero giuridicamente distinti da quelli «scaduti»

- erroneo affermare che la capitalizzazione degli interessi sia subordinata al decorso di sei mesi dalla scadenza degli stessi



**ammissibilità dell'anatocismo, fermi restando gli altri requisiti di cui all'art. 1283 c.c., ogni qualvolta che «gli interessi (semplici) da capitalizzare costituiscano il costo o, se si vuole, il prezzo di una “disponibilità di capitale” per un periodo non inferiore a sei mesi»**

→ **sul mutuo ad ammortamento:** <<interessi (solo) dovuti>> ma non <<scaduti>> → ammissibilità dell'anatocismo

## SEGUE: Interessi scaduti- interessi dovuti - decorrenza degli interessi - anatocismo ed ammortamento alla francese

### Secondo altri:

- **in tema di obbligazioni pecuniarie gli interessi sono «dovuti»** ed il debitore è tenuto al loro pagamento in quanto sia **intervenuta la scadenza**
  - prevista dal contratto (interessi convenzionali)
  - o dalla legge (interessi legali)
- Diversamente → **si finirebbe con il confondere** la debenza degli interessi con la loro decorrenza;
- La disponibilità di un capitale da parte del debitore → **maturazione degli interessi a favore del creditore con decorrenza dalla data prevista dalla legge o per patto;**
- **solo una volta maturati, e quindi scaduti** → gli interessi sono **dovuti** e dal quel momento inizia a **decorrere** il termine di prescrizione di cui all'art 2948, comma 4, c.c. → <<**decorrenza**>> è cosa diversa da <<**debenza**>> e <<**scadenza**>>
- **La decorrenza degli interessi deve necessariamente iniziare in un momento antecedente alla loro scadenza**
- **ciò non significa che il debitore sia tenuto alla loro prestazione da quella data, altrimenti anche da quel tempo dovrebbe iniziare a decorrere il termine di prescrizione,** mentre esso decorre dal momento in cui deve effettuarsi il pagamento (arg. ex art 2948, n. 4, c.c.), potendosi solo da quella data far valere il diritto da parte del creditore (art 2935 c.c.).



Nel piano di ammortamento → vi è **decorrenza** degli interessi sul capitale in restituzione, ma gli stessi non sono <<**dovuti**>> né tanto meno <<**scaduti**>>